



COMUNICATO UFFICIALE N.376
Stagione Sportiva 2018/2019

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 271/AA al N. 274/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 271/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 709 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Rocco MASSARA e Mario SPINA avente ad oggetto la seguente condotta:

ROCCO MASSARA, in qualità di dirigente della A.S.D. REAL MILETO all'epoca dei fatti, regolarmente indicato come tale nelle relative distinte, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 34, comma 3, NOIF, consentiva che il calciatore Alberto Giuseppe DIRENZO, pur regolarmente tesserato per la società, ma minore di anni 15 (essendo nato il 17.5.2004), partecipasse sotto falso nome di altro tesserato, sig. Cascucelli Giuseppe (nato il 20.9.2003), alle gare Monasterace – Real Mileto del 20 ottobre 2018 e Badolato – Real Mileto del 7 ottobre 2008, valide per il campionato di I categoria, girone C, C.R. Calabria;

MARIO SPINA, in qualità di tecnico della A.S.D. REAL MILETO all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 34, comma 3, NOIF, come dallo stesso ammesso in sede di audizione consentiva che il calciatore Alberto Giuseppe DIRENZO, pur regolarmente tesserato per la società, ma minore di anni 15 (essendo nato il 17.5.2004), partecipasse sotto falso nome di altro tesserato, sig. Cascucelli Giuseppe (nato il 20.9.2003), alle gare Monasterace – Real Mileto del 20 ottobre 2018 e Badolato – Real Mileto del 7 ottobre 2008, valide per il campionato di I categoria, girone C, C.R. Calabria;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Rocco MASSARA e Mario SPINA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 8 mesi di inibizione per il Sig. Rocco MASSARA e 8 mesi di squalifica per il Sig. Mario SPINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 272/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1183 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Marcello CARLI e della società CAGLIARI CALCIO S.p.A. avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCELLO CARLI, all'epoca dei fatti direttore sportivo della società Cagliari Calcio S.p.A., in ordine alla violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un'intervista resa in data 05/05/2019 e riportata in pari data sul sito web "www.sport.sky.it", nonché in data 06/05/2019 sul quotidiano "La Gazzetta dello Sport", con riferimento alla direzione arbitrale della gara Napoli – Cagliari disputata in data 05/05/2019 e valevole per il Campionato di Serie A, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale dell'arbitro e del VAR del citato incontro;

CAGLIARI CALCIO S.p.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo direttore sportivo, sig. Carli Marcello;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carlo CATTE in qualità di Amministratore Delegato, per conto della società CAGLIARI CALCIO S.p.A. e dal Sig. Marcello CARLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 5000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Marcello CARLI e di € 5000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società CAGLIARI CALCIO S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 273/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1079 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Ottavio DE HIPPOLYTIS e della società A.S.D. GELBISON VALLO DELLA LUCANIA avente ad oggetto la seguente condotta:

OTTAVIO DE HIPPOLYTIS, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Gelbison Vallo della Lucania, in ordine alla violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un messaggio di posta elettronica certificata inviato all'indirizzo "pec" della Lega Nazionale Dilettanti in data 27/03/2019, espresso dichiarazioni contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità, riguardanti la classe arbitrale;

A.S.D. GELBISON VALLO DELLA LUCANIA, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ottavio DE HIPPOLYTIS in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GELBISON VALLO DELLA LUCANIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Ottavio DE HIPPOLYTIS e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. GELBISON VALLO DELLA LUCANIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 274/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 863 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Alvaro ALBANESI, Antonio CEDRINI, Pietro CODONI e della società ASD NUOVA PESCIA ROMANA 2004 avente ad oggetto la seguente condotta:

ALVARO ALBANESI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società ASD Nuova Pescia Romana 2004, per rispondere della violazione dell'art. 1bis, comma 1 CGS, ovvero dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione all'art. 23 comma 1 delle NOIF, per aver consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, al sig. Codoni Pietro, tesserato in qualità di consigliere-dirigente, di svolgere di fatto le mansioni di allenatore, in favore della società ASD Nuova Pescia 2004, Prima ctg., in occasione della stagione sportiva 2018-2019, privo della qualifica di allenatore, seppure unitamente al tecnico tesserato Cedrini Antonio, eludendo in tal modo la normativa di riferimento;

ANTONIO CEDRINI, all'epoca dei fatti allenatore UEFA B, tesserato con la ASD Nuova Pescia 2004, per rispondere della violazione dell'art. 1bis, comma 1 CGS, ovvero dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione all'art. 23 comma 1 delle NOIF nonché all'art. 37 commi 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito, in occasione della stagione sportiva 18-19, seppure unitamente allo stesso, al sig. Codoni Pietro, tesserato in qualità di consigliere-dirigente di svolgere le mansioni di allenatore, in favore della società ASD Nuova Pescia 2004, privo di abilitazione del Settore Tecnico, in violazione della normativa di riferimento;

PIETRO CODONI, all'epoca dei fatti tesserato con la ASD Nuova Pescia Romana 2004 in qualità di consigliere – dirigente, per rispondere della violazione dell'art. 1bis, comma 1 CGS, ovvero dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione all'art. 23 comma 1 delle NOIF, per aver svolto le mansioni di allenatore, seppure unitamente al tecnico tesserato sig. Cedrini Antonio, in favore della società ASD Nuova Pescia 2004, Prima ctg., in occasione della stagione sportiva 2018-2019, privo della qualifica di allenatore, eludendo in tal modo la normativa di riferimento;

ASD NUOVA PESCIA ROMANA 2004, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alvaro ALBANESI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società ASD NUOVA PESCIA ROMANA 2004, Antonio CEDRINI e Pietro CODONI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alvaro ALBANESI, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Antonio CEDRINI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Pietro CODONI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD NUOVA PESCIA ROMANA 2004;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina